



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Polizia Locale

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 12 del 07/06/2018

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N.11 DEL 30/05/2018 PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO DALL'ACD BUSNAGO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la precedente ordinanza N. 11 del 30/05/2018 che imponeva il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, in Piazzetta Marconi e nel tratto di Via compreso tra detta Piazza e Piazza Roma dalle ore 12.30 del 15/06/2018 al termine della manifestazione, in relazione ad un evento organizzato dall' "ACD BUSNAGO";

Vista la richiesta della predetta associazione pervenuta il 06/06/2018 mediante la quale è stato richiesto l'anticipo del predetto provvedimento dalle ore 20.00 del 14/06/2018;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 18/12/2017, mediante il quale è stata disposta la nomina dello scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visto il D. lgs. 267/2000;

ORDINA

1. il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, in Piazzetta Marconi e nel tratto di Via compreso tra detta Piazza e Piazza Roma dalle ore 20.00 del 14/06/2018 al termine della manifestazione.

Quanto sopra è subordinato al possesso del titolo autorizzativo previsto in relazione all'evento.

L'ufficio tecnico è incaricato della posa della prescritta segnaletica.

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio
 Rettore Valerio / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)